

BGer 5C.273/2002 vom 28. August 2003

Bundesgericht, 2003-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5C.273_2002

FR: TF 5C.273/2002 du 28 août 2003

IT: TF 5C.273/2002 del 28 agosto 2003

Erwägungen

E. 1

Interposto in tempo utile contro una sentenza finale della suprema istanza cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio ricevibile dal profilo degli art. 48 cpv. 1 e 54 cpv. 1 OG. Anche il valore di lite di fr. 8000.--, previsto dall' art. 46 OG , è in concreto manifestamente superato.

E. 2

Nella procedura del ricorso per riforma, il Tribunale federale è vincolato agli accertamenti di fatto effettuati dall'ultima istanza cantonale a meno che quest'ultima sia incorsa in una svista manifesta, abbia operato in violazione di disposizioni federali in materia di prove (art. 63 cpv. 2 OG), oppure gli accertamenti di fatto da lei compiuti necessitino di completazione in seguito alla mancata considerazione di fatti pertinenti, regolarmente allegati (art. 64 cpv. 1 OG ; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Sebbene il quesito di sapere ciò che ha portato il testatore ad agire in un determinato modo sia di per sé una questione di fatto, nell'ambito dell'applicazione dell' art. 469 CC il Tribunale federale non è vincolato agli accertamenti dell'autorità cantonale sui motivi del disponente, nella misura in cui essi non si riferiscano a prove concrete concernenti la fattispecie posta a fondamento del giudizio, ma a riflessioni generali, basate sulla comune esperienza di vita (DTF 75 II 280 consid. 5 pag. 285; cfr. anche DTF 126 III 10 consid. 2b pag. 12).

In concreto sono accertamenti di fatto che vincolano il Tribunale federale i valori dei fondi ritenuti dalla Corte cantonale sulla scorta della perizia agli atti (DTF 98 II 265 consid. II/2 pag. 267). Il gravame si rivela pertanto di primo acchito irricevibile laddove si scosta da tali importi. Altrettanto inammissibile, atteso che l'attore nemmeno pretende che i giudici cantonali siano incorsi in una svista manifesta, è l'asserzione esplicitamente confutata nella sentenza impugnata, secondo cui la convenuta avrebbe riconosciuto negli allegati di causa la volontà della madre di avere una parità fra i figli.

E. 3

Le disposizioni di ultima volontà redatte sotto l'influsso di un errore possono essere annullate in virtù dell' art. 519 cpv. 1 n. 2 CC . Ogni errore sui motivi è rilevante, se ha avuto un'influenza determinante sulla disposizione e a condizione che sia reso verosimile che, se il testatore avesse conosciuto la situazione reale, avrebbe preferito eliminare la disposizione piuttosto che mantenerla invariata (DTF 75 II 280 consid. 3 pag. 284 e consid. 6 pag. 287; 94 II 139 consid. 4; 119 II 208 consid. 3bb). La prova che la disposizione di ultima volontà riposa su un errore può essere apportata in qualsiasi modo, anche con elementi estranei al testamento (DTF 72 II 225 consid. 4 pag. 233).

E. 3.1

Secondo la Corte cantonale l'attore non ha provato che la testatrice avesse voluto giungere ad una parità assoluta fra i figli. Dal testamento impugnato non risulta infatti la volontà della disponente di attribuire a ciascun figlio esattamente la metà della successione. In particolare, l'esplicita dispensa da un conguaglio può costituire un indizio per la consapevolezza della testatrice sulla differenza esistente fra le due quote ereditarie. Le intenzioni della de cuius non emergono nemmeno dalle donazioni antecedenti la contestata disposizione di ultima volontà. Infatti, il valore dei fondi ricevuti fino a quel momento dall'attore superava di fr. 539'700.-- quello delle particelle donate alla convenuta. Atteso che nel contestato testamento la defunta aveva indicato di aver tenuto conto del maggior valore dei beni donati al figlio non è nemmeno possibile escludere che ella abbia inteso compensare tale disparità. La de cuius curava inoltre direttamente l'amministrazione del proprio patrimonio e non poteva quindi ignorare la consistenza dei suoi beni. Per questi motivi, pur riconoscendo che i fondi destinati ai figli non si equivalgono, i giudici cantonali hanno negato l'esistenza di una causa di nullità del testamento.

E. 3.2

L'attore ritiene invece che esistano cinque fasi mentali nella vita della de cuius, dalla cui analisi risulterebbe l'errore in cui ella è incorsa nell'impugnato testamento. La prima concernerebbe il periodo antecedente il testamento del 1974, che terminerebbe, per quanto attiene alle donazioni ricevute, con una diseguaglianza di fr. 88'000.-- a favore del figlio A. _____. La seconda si riferirebbe al testamento del 1974 e si concluderebbe con un vantaggio in favore della figlia B. _____ di fr. 28'800.--, poiché tale testamento le attribuirebbe beni per un maggior valore di fr. 116'000.--. La terza consisterebbe nella perizia fatta eseguire nel 1977, dalla quale risulterebbe una differenza dei lotti destinati ai figli di fr. 20'010.--. La quarta fase riguarderebbe invece le donazioni effettuate dopo la predetta perizia e prima dell'allestimento del secondo testamento e si chiuderebbe avvantaggiando il figlio A. _____ di circa fr. 62'000.--. La quinta ed ultima fase - inerente al testamento del 26 luglio 1983 - avrebbe invece per conseguenza una rottura della parità fino ad allora rispettata, a causa dell'attribuzione alla figlia B. _____ di beni immobili con maggior valore di fr. 1'175'765.-- rispetto a quelli destinati al figlio A. _____. L'attore afferma che tale "enorme distorsione" può unicamente essere frutto di un errore.

E. 3.3

Nella fattispecie occorre innanzi tutto osservare che - in base ai vincolanti accertamenti di fatto della sentenza impugnata (art. 63 cpv. 2 OG) - il valore al 1983 degli immobili destinati alle parti, sia in seguito alle donazioni effettuate dalla disponente, sia in virtù del secondo testamento, ammonta a fr. 1'964'864.50 per la convenuta e a fr. 1'328'799.50 per l'attore. Ne segue che in base a tali importi la defunta ha effettivamente favorito la figlia per circa fr. 636'000.--. Tuttavia, il quesito di sapere se tale circostanza sia dovuta ad un'errata valutazione del valore dei fondi da parte della testatrice può, in concreto, restare indeciso. Infatti, come già rilevato, chi vuole ottenere l'annullamento del testamento non deve solo dimostrare l'esistenza di un errore da parte del disponente, ma deve pure rendere verosimile che questi, qualora avesse conosciuto la situazione reale, avrebbe preferito eliminare la disposizione piuttosto che mantenerla invariata.

Ora, nel proprio ricorso l'attore si limita ad insistere sull'esistenza di un vizio di volontà della defunta, senza tuttavia pretendere di aver reso verosimile il verificarsi della seconda

condizione necessaria per l'accoglimento dell'azione.

A prescindere da questo fatto giova rilevare che la de cuius terminava la contestata disposizione di ultima volontà indicando di aver tenuto conto sia delle donazioni fatte in precedenza ai figli che del maggior valore dei beni donati all'attore. Ella ha pertanto espresso la volontà di riparare il fatto di aver fino ad allora favorito il figlio rispetto alla figlia. In queste circostanze non vi sono elementi che farebbero apparire verosimile che la testatrice, ammesso che ella abbia effettivamente sottovalutato il valore del fondo sui cui sorge la stazione di servizio, avrebbe preferito dividerlo in parti uguali e continuare ad avvantaggiare l'attore. Attribuendo tale mappale ad entrambi gli eredi, la disponente avrebbe infatti destinato al figlio beni immobili per complessivi fr. 1'761'299.50 (quota risultante dopo il testamento del 1983 di fr. 1'328'799.50 a cui verrebbero aggiunti fr. 432'500.--, corrispondenti alla metà del valore del fondo in discussione) e alla convenuta fondi per un valore di fr. 1'532'364.50 (quota risultante dopo il testamento del 1983 di fr. 1'964'864.50 da cui dovrebbero essere tolti fr. 432'500.-- corrispondenti alla metà del valore del fondo litigioso). Così facendo, ella avrebbe ripristinato una situazione in cui il figlio si sarebbe trovato in una situazione più favorevole della figlia, ciò che sarebbe stato in aperta contraddizione con le finalità perseguite dalla madre nella stesura del secondo testamento, ovvero di correggere il trattamento di favore di cui fino a quel momento aveva beneficiato il figlio. La conclusione secondo cui la testatrice non avrebbe preferito eliminare l'impugnata disposizione appare ancora più verosimile se si considera l'asse temporale: l'attore aveva beneficiato di donazioni più importanti fino all'allestimento del secondo testamento e il fatto di poter disporre dei beni appartenuti alla madre con anni di anticipo rispetto all'altra erede, costituisce pure un indubbio vantaggio, anche dal profilo economico.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato nella misura in cui risulta ammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla convenuta, che non è stata invitata a presentare una risposta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.